



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

“Madre Teresa di Calcutta”

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. **UFDMFG**

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

approvato con delibera del Collegio dei docenti del 06/02/2023

Articolo 1 – Quadro normativo

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dal D.Lgs. n. 297/94 e successive modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 275/99, dalla Legge 107/15, dalle disposizioni del C.C.N.L. e da tutte le altre norme che dispongono il suo funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25 D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 2 – Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.

Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in caso di suo impedimento, dal Collaboratore Vicario oppure da un altro docente delegato dal Dirigente Scolastico.

Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico.

Ciascun componente ha l'obbligo di servizio di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

Articolo 3 – Competenze

Al Collegio dei docenti spetta l'attuazione della funzione didattica ed educativo-formativa dell'Istituto, nell'ambito della normativa vigente. Specificatamente, il Collegio dei docenti:

- a. delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o più periodi;
- d. elabora ed approva la proposta del Piano dell'Offerta Formativa;
- e. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- f. decide, sentito il parere del relativo Consiglio di Classe, sulla possibilità di iscrizione di uno studente alla stessa classe per la terza volta;
- g. delibera, sentiti i Consigli di Classe, l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- h. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 276 e seguenti del T.U. sull'istruzione;
- i. promuove e delibera iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell'Istituto;
- l. delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive

di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;

m. individua, elegge e valuta i docenti per le funzioni strumentali al P.T.O.F.;

n. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo dell'organo collegiale);

o. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

p. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

o. nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U.;

q. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;

r. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Articolo 4 - Programmazione delle attività

Il Collegio dei docenti, sulla base della proposta formulata dal Dirigente Scolastico, programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, operando in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

Articolo 5 - Dipartimenti

Il Collegio dei docenti si articola nei vari Dipartimenti Disciplinari - organizzati per aree disciplinari, oper Interclassi/Intersezioni, i quali agiscono come organi di gestione didattica.

Il Dipartimento:

- elabora e programma l'attività di insegnamento in conformità al PTOF deliberato dal Collegio dei docenti;
- elabora adeguate metodologie;
- progetta efficaci azioni di recupero e attività utili all'acquisizione delle competenze;
- concorda la programmazione disciplinare, definendo gli obiettivi e i contenuti disciplinari imprescindibili, i livelli minimi di conoscenze e competenze richiesti, i criteri di valutazione;
- verifica in itinere la situazione didattico-disciplinare e progetta moduli per il recupero delle carenze formative nel corso dell'anno;
- concorda la tipologia delle prove di verifica per classi parallele, le prove di verifica e di valutazione da somministrare nel corso del bimestre e del quadrimestre;
- propone le adozioni dei libri di testo relative alle discipline e l'acquisto di materiale didattico;
- cura lo sviluppo e la relativa documentazione di attività di formazione e ricerca;
- riferisce al Collegio dei docenti sulle questioni di competenza.

Articolo 6 - Commissioni e Gruppi di lavoro

Il Collegio dei docenti può istituire Commissioni e/o Gruppi di lavoro per lo studio di particolari questioni, per compiere lavori preparatori ovvero per formulare proposte in ordine alle materie nelle quali ha specifica competenza.

Le deliberazioni adottate dalle Commissioni e/o Gruppi di lavoro devono essere, in ogni caso, portate a conoscenza del Collegio dei docenti nella prima seduta utile.

Ciascuna Commissione e/o Gruppo di lavoro è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione ovvero sulla proposta della Commissione e/o Gruppo di lavoro.

Articolo 7 - Convocazione

Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico a mezzo mail, con preavviso non inferiore a

cinque giorni.

Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il Piano annuale delle attività collegiali proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio.

In casi di particolare gravità e/o urgenza, il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria, con preavviso non inferiore alle 24 ore.

Il Collegio dei docenti deve essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in tal caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.

Qualora la seduta venga sospesa, la trattazione dei rimanenti argomenti sarà contestualmente rinviata dal Dirigente Scolastico ad una seduta successiva.

L'avviso di convocazione del Collegio deve indicare l'ordine del giorno formulato dal Dirigente Scolastico con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo e l'ora di inizio.

L'O.d.G. deve prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

In caso di motivata necessità ed urgenza, il Collegio, su richiesta del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi componenti, all'inizio della seduta può inserire all'O.d.G. ulteriori punti aggiuntivi.

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'O.d.G..

Articolo 8 - Attribuzioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico convoca e presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- formula l'ordine del giorno, esamina anche le eventuali proposte dei membri del Collegio docenti e degli altri Organi Collegiali della Scuola;
- formula le proposte di delibera che sono oggetto di discussione del Collegio, in base all'ordine del giorno;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta;
- guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si renda necessario;
- stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama l'esito;
- esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del Collegio dei docenti;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del presente Regolamento;
- valuta la pertinenza delle mozioni e degli interventi proposti rispetto alle competenze del Collegio in relazione all'O.d.G. e delibera in merito alla loro ammissibilità;
- chiude la seduta del Collegio dei docenti;
- autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti e sottoscritti dal segretario del Collegio dei docenti dopo l'avvenuta approvazione da parte dello stesso Collegio.

Articolo 9 - Segretario del Collegio dei docenti. Processo verbale

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti.

Il Segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni.

Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni.

All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente, previa pubblicazione in area riservata sul sito web almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modificazioni o rettifiche, senza tuttavia entrare nel merito della discussione.

La rettifica è approvata se non vi sono opposizioni alla stessa da parte del Collegio dei docenti.

In caso contrario sono ammessi un intervento favorevole e uno contrario alla proposta, ciascuno di durata non superiore a tre minuti: successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

Il Presidente pone quindi in votazione il testo integrale del verbale, comprensivo delle eventuali rettifiche.

Articolo 10 - Svolgimento delle sedute

La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante appello nominale o con apposizione delle firme dei partecipanti.

Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza (metà più uno dei componenti in carica), il Dirigente Scolastico dà inizio ai lavori.

Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento e le relative proposte di delibera, secondo l'O.d.G..

Prima che inizi il dibattito è consentito a ciascun componente il Collegio richiedere eventuali chiarimenti.

In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata non validamente costituita; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.

Ciascun docente può lasciare la seduta anticipatamente solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei docenti è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti.

Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente.

Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.

E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.

Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.

Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al Regolamento del Collegio.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 12 – Votazione

Il Collegio dei docenti può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazioni di voto.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Dirigente Scolastico decida di procedere alla votazione per singole parti.

Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per alcun motivo.

I docenti votano per alzata di mano e il docente con funzione di segretario, avrà cura di verbalizzare gli eventuali voti contrari con la relativa motivazione.

Per le deliberazioni che hanno ad oggetto il funzionamento organizzativo-didattico dell'Istituzione scolastica, non è concesso ai docenti di astenersi dalla votazione.

Si prevedono votazioni a scrutinio segreto nel caso le deliberazioni riguardino questioni di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

Ai fini del computo della maggioranza non si considerano, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni per scheda segreta, in caso di parità la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.

Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto di approvazione del Collegio dei docenti.

Articolo 12 - Mozioni

Le mozioni concernenti la sostanza degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno (mozioni deliberative) devono essere presentate dal singolo docente ovvero da più docenti.

Le mozioni di carattere procedurale (mozioni d'ordine) possono anche essere presentate all'inizio di ogni seduta. Tali mozioni possono essere presentate oralmente; in tal caso è opportuno che siano brevi e chiare, oppure per iscritto e non danno luogo a dibattito.

Le mozioni d'ordine vengono poste ai voti immediatamente dopo la procedura sopra descritta.

Articolo 13 - Condotta durante le sedute

L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.

Durante la trattazione degli argomenti, i componenti il Collegio hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.

Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo all'ordine rivolto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 14 - Conclusione delle sedute

Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei docenti allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G..

Di norma non è consentito ad alcun componente il Collegio di lasciare l'assemblea fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Il Dirigente Scolastico, al termine della seduta, può procedere al contrappello finale con apposizione delle firme di presenza dei partecipanti.

Articolo 15 - Revoca di deliberazioni precedenti

Il Collegio dei docenti può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento di revoca e/o di modificazione.

Articolo 16 - Norme finali. Approvazione. Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire il giorno successivo all'affissione all'Albo pretorio di questa Istituzione Scolastica ed ha validità fino a quando non sia espressamente modificato.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.